
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Impugnazioni, contenzioso tributario, litisconsorzio processuale, inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale

Va condiviso il principio secondo cui in tema di impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, il litisconsorzio processuale che determina una inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, ricorre allorché la presenza di più parti nel precedente grado del giudizio di merito deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio.

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 26.1.2015, n. 1274

...omissis...

Motivi della decisione

In via del tutto preliminare, va esaminata la questione relativa alla integrità del contraddittorio, tenuto conto del fatto che la decisione impugnata risulta emessa nei confronti di xxxxx mentre il ricorso per cassazione è stato proposto solo dal xxxx e non risulta essere stato notificato alla xxxxx ma solo all'Agencia del Territorio.

Ciò stante, ritiene il Collegio che si debba fare applicazione del condiviso principio secondo cui in tema di impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, il litisconsorzio processuale che determina una inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, ricorre allorché la presenza di più parti nel precedente grado del giudizio di merito, deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio" (Cass. n. 27347/2008, n. 1225/2007, SS.UU. n. 1052/2007, n. 16669/2012, 11506/2012).

Essendo, nel caso, circostanze pacifiche che il ricorso introduttivo era stato proposto da entrambe le predette parti, che sia la sentenza di primo grado come pure quella di appello sono state emesse nei confronti di entrambe, che il ricorso per cassazione risulta essere proposto solo xxx. ed è stato notificato solo all'Agencia del Territorio e, d'altronde, che l'xxxxxxx. non si è costituita in questa sede, ne consegue che occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei relativi confronti che vada gravato dell'incombenza il ricorrente xxxxxxxx cui va assegnato, all'uopo, il perentorio termine di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento e del ricorso di legittimità.

p.q.m.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di xxxx fa carico al ricorrente del relativo adempimento e, segnatamente, della notifica di copia integrale sia del ricorso per cassazione sia pure del presente provvedimento; gli assegna, all'uopo, il perentorio termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 3 dicembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
